

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 25/07/2001
1^Revisione Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2005
2^Revisione Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 31.10.2008

TITOLO I

Principi generali – Finalità e elementi costitutivi

Art.1

Definizione

1. Il Comune di Castelvetro Piacentino è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi Generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune di Castelvetro Piacentino ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, inoltre è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con leggi dello stato e della regione secondo il principio di sussidiarietà; svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.
4. Per le finalità di cui al precedente comma, il Comune, in conformità ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, si ispira e aderisce alla CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE, firmata a Strasburgo il 15.10.1985, alla quale è stata data "Piena ed intera esecuzione" con la legge nazionale di ratifica n. 439 del 10.12.1989.
- 5) Il Comune , nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al fine di meglio tutelare gli interessi della comunità di Castelvetro, si ispira a far propri i principi del federalismo, in particolare quello di sussidiarietà che esalta al massimo la tutela delle autonomie locali, enunciato nel TRATTO DELLA COMUNITA' EUROPEA" firmato a Roma il 25.03.1957 e ratificato con Legge Nazionale n.1203 del 14.10.1957, modificato con l'ATTO UNICO EUROPEO, firmato a Lussemburgo il 17.02.1986 e ratificato con Legge Nazionale n.909 del 21.12.1986, ulteriormente modificato con il Trattato, firmato a Maastricht il 07.02.1992, ratificato con Legge Nazionale n.454 del 03.11.1992. In conformità agli obiettivi contenuti nelle fonti predette, anche in forse degli articoli 10 e 11 della Costituzione, il Comune di Castelvetro P.no promuove ed aderisce ad iniziative di informazione,

collaborazione, interscambio e solidarietà dirette ad integrare la propria comunità nel contesto internazionale e a contribuire alla costruzione dell'unità europea, nonché di un futuro di pace e di integrazione fra i popoli e gli stati.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione (vita amministrativa).
3. La sfera di governo del Comune è costituita dagli interessi nell'ambito territoriale.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale, dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato, garantendo un accesso privilegiato a tutte le strutture che operano nel sociale;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita, conciliando le esigenze della produzione con quelle inderogabili della tutela, del rispetto della salute, delle risorse e dell'ambiente;
 - e) contrarietà agli alimenti ed alle coltivazioni transgeniche;
 - f) la promozione di azioni per favorire pari opportunità per le donne e gli uomini ed organizzazione di tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini;
 - g) la promozione di una cultura di pace, di cooperazione internazionale e di integrazione razziale.
- 5) Il Comune di Castelvetro P.no ispirandosi ai valori della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà e della giustizia pone quali obiettivi generali della propria attività:
 - la tutela della vita della famiglia con particolare riferimento all'infanzia
 - la tutela e la promozione delle persone e dei loro diritti
 - la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali, storiche artistiche ed architettoniche presenti sul territorio
 - la promozione della crescita culturale e sportiva della popolazione e la conservazione delle tradizioni locali
 - la promozione e lo sviluppo delle attività di socializzazione con particolare attenzione alla sfera giovanile e della terza età
 - la tutela delle diversità etniche, culturali e religiose mediante la promozione di una cultura di tolleranza e di solidarietà.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, criteri di economicità di gestione e trasparenza in tutti gli atti amministrativi.
2. Il Comune può stabilire forme di cooperazione e scambio con Enti Locali di altre località e con organizzazioni europee ed internazionali utilizzando anche lo strumento del gemellaggio nei modi stabiliti dal Regolamento.

Art. 4

Territorio

1. Il Comune di Castelvetro Piacentino comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954 numero 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica e confina con
 - Cremona
 - Villanova sull'Arda
 - San Pietro in Cerro
 - Monticelli d'Ongina
 - Gerre Caprioli.
2. La rettifica e le variazioni dei confini comunali potranno essere predisposte nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge.
3. Il territorio del Comune comprende il Capoluogo, in cui è posta la sede dell'Ente, dei suoi organi istituzionali e degli uffici, e le frazioni di San Giuliano e San Pedretto.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Il Comune di Castelvetro Piacentino ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con Decreto del re Vittorio Emanuele III registrato alla Corte dei Conti e trascritto nei registri della Consulta Araldica e dell'Archivio di Stato.
2. Lo stemma è spaccato: nella prima parte a sfondo oro presenta 3 gigli d'argento; nella seconda parte, a sfondo azzurro, presenta una torre d'argento merlata nella campagna verde.
3. Il gonfalone consiste in un drappo di colore azzurro riccamente ornato con ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento "Comune di Castelvetro Piacentino".
4. L'uso dello stemma, del gonfalone, delle fasce tricolori è disciplinato dalle Leggi e dal Regolamento.
5. L'uso dello stemma da parte di Enti ed Associazioni operanti sul territorio può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 7

Albo informativo

Il Consiglio Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad albo informativo per la pubblicazione delle comunicazioni e degli interventi dei Gruppi di minoranza.

TITOLO 2

Ordinamento istituzionale del Comune

Capo I

Organi elettivi

Art. 8

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo II

Il Consiglio comunale

Art. 9

Definizione

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Alla data di adozione del presente Statuto, in relazione alle norme vigenti e al dato demografico, il Consiglio comunale di Castelvetro Piacentino è costituito da 16 Consiglieri.

Art. 10

Funzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge: essendo dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie e strutture apposite per il suo funzionamento. Con il Regolamento il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e di quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nei Regolamenti.
3. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblica trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale ed europea.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
6. Ispira la propria azione ai principi di solidarietà e sussidiarietà.

Art. 11

Competenze

0. Il Consiglio comunale ha competenze limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi.
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, le eventuali deroghe ad essi, i programmi annuali e pluriennali di attuazione degli strumenti urbanistici, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni con altri comuni, quelle tra Comune e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;

- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alle somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge.
1. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 12

Sedute, convocazioni, presidenza

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da uno specifico Regolamento che deve ispirarsi ai seguenti principi:
- a) il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissando il giorno e l'ora della seduta o di più sedute qualora i lavori siano programmati per più giorni;
 - b) l'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene notificato ai singoli consiglieri almeno 6 giorni interi liberi prima della data di adunanza;
 - c) in caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso di 24 ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti;
 - d) l'ordine del giorno, predisposto dal Sindaco, darà comunque priorità agli oggetti proposti dalla Giunta.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Consiglio è convocato e presieduto dal vicesindaco o, qualora quest'ultimo sia assente o impedito, dagli altri Assessori in ordine di età.
3. La seduta del Consiglio comunale è valida se risultano presenti almeno sette consiglieri assegnati per legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.

Art. 13

I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalla aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di informazione tempestiva e completa anche relativamente alle istanze, petizioni e proposte inviate da cittadini, associazioni, comitati o soggetti collettivi in genere, all'amministrazione comunale.
5. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal Regolamento Consiliare.
6. Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal Regolamento.
8. I Consiglieri hanno diritto a richiedere la convocazione del Consiglio secondo le norme vigenti e secondo le modalità del Regolamento.
9. I Consiglieri hanno diritto di chiedere che le deliberazioni della Giunta vengano sottoposte al controllo di legittimità nei casi e nelle forme previste dalle norme vigenti.
10. I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
11. I Consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti salvo il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.
12. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
13. Le dimissioni del consigliere devono essere presentate per iscritto al Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento della loro presentazione.
14. Può essere richiesta l'istituzione di una commissione di inchiesta indicandone i motivi, da un numero di consiglieri non inferiore a quattro. La relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e votanti.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o più componenti.
2. Nella prima adunanza del Consiglio subito dopo gli adempimenti previsti dall'articolo 18, comma 4 del presente Statuto, i Consiglieri primi eletti di ogni lista o gruppo politico comunicano al Sindaco i nominativi dei capigruppo consiliari anche ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dalla normativa vigente.
3. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
4. Ai gruppi consiliari sono assicurate idonee strutture coerentemente con l'assetto organizzativo dell'Ente e con la consistenza numerica di ognuno di essi.

Art. 15

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale *può* istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali: le suddette commissioni sono composte da un numero dispari di membri (ivi incluso il Presidente) e la loro composizione deve tener conto della rappresentanza delle minoranze, che non deve essere inferiore alla proporzione presente in Consiglio.
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le commissioni possono, nel corso dei lavori, consultare il Sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche e economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Nelle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia la Presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Art. 16

Attribuzioni delle commissioni

1. Compiti principali delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Il Consiglio comunale può costituire commissioni speciali e di inchiesta su argomenti di interesse pubblico e, comunque, strettamente connessi all'attività amministrativa del Comune.
3. Con la delibera istitutiva della commissione speciale e di quella di inchiesta il Consiglio comunale disciplina anche i compiti e il loro funzionamento.

Art. 17

Consiglio Comunale dei ragazzi

Il Comune al fine di favorire una maggiore partecipazione attiva della popolazione, ed in particolare dei ragazzi, alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:

- cultura, spettacolo e tempo libero;
- sport e giochi;
- ambiente;
- scuola;
- assistenza ai giovani ed agli anziani;
- rapporti con l'associazionismo ed il volontariato;

Le modalità di elezione ed il funzionamento di tale Consiglio sono stabilite con apposito regolamento.

Capo III

La Giunta comunale

Art. 18

Definizione

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
5. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco e agli organi burocratici.
6. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 19

La composizione

1. *La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a sei.*
2. ***Possano essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.***
3. Gli assessori non consiglieri non possono essere in numero superiore a due.
4. La posizione giuridica e le indennità previste per il Sindaco e gli assessori sono regolate dalla legge.
5. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto.
6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
7. Al Sindaco, nonché agli Assessori e ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 20

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e è membro del rispettivo Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. Entro il termine fissato dallo Statuto il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio stesso le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 21

Durata in carica

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della Giunta.
2. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta della Giunta, non ne comporta le dimissioni.

Art. 22

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite su designazione del Sindaco.
3. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con essa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
5. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
6. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
7. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla propria elezione le attribuzioni e le eventuali deleghe che sono state conferite ad ogni assessore.
8. Le successive modifiche e la revoca delle deleghe verranno comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
9. Gli assessori svolgono attività preparatorie dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici.
10. Forniscono ai dirigenti dell'Ente o ai responsabili dei servizi, gli indirizzi politici per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo.

Art. 23

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori.
2. In assenza del Sindaco e del vicesindaco ne fa le veci l'assessore più anziano d'età.
3. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

4. In caso di necessità alle sedute della Giunta può partecipare, senza diritto di voto e su invito del Sindaco anche il revisore dei conti.
5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza e lo sottoscrive unitamente a chi presiede la seduta.
6. Il Segretario comunale è responsabile della formalizzazione dell'atto deliberativo, della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e degli adempimenti previsti dall'articolo 45 legge 8/6/1990 numero 142.
7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma alle riunioni possono essere invitati, dietro richiesta dei suoi membri, cittadini, tecnici o professionisti per acquisire informazioni o pareri.

Art. 24

Mozione di sfiducia costruttiva

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta: deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 legge 8/6/1990 numero 142.
4. La mozione di sfiducia costruttiva viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 25

Cessazione dei singoli componenti della giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
 - a) Dimissioni
 - b) Revoca
 - c) Decadenza.
2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco, il quale le comunica nella prima seduta del consiglio.
3. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e quando non siano intervenuti a tre sedute consecutive della giunta senza giustificato motivo.

Capo IV

Il Sindaco

Art. 26

Funzioni

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione, Ufficiale di Governo, Autorità Sanitaria Locale, Autorità di Pubblica Sicurezza.
2. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
3. In caso di assenza o di impedimento è sostituito in tutti i suoi compiti dal vicesindaco, di cui all'articolo 20, comma 4 dello Statuto.
4. Prima di assumere le funzioni, Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio, secondo la formula di cui all'articolo 11 del T.U. 10 gennaio 1957 n.3.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla in tutti i casi previsti dalla legge e in ogni manifestazione pubblica in cui sia chiamato a rappresentare il Comune.

Art. 27

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.
7. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.
8. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le norme stabilite dall'articolo 51 legge 142/90 e dallo Statuto del Comune.
9. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i

responsabili territorialmente competenti, l'orario di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti necessari.

Art. 28

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio: sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15 legge numero 55/1990 e modificato dall'articolo 1 legge 16/1992.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III

Ordinamento amministrativo del Comune

CAPO I

Organizzazione dei servizi e degli uffici

Art. 29

Criteri e principi

1. Il Comune di Castelvetro Piacentino provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti in maniera autonoma coerente con la struttura del territorio e con le esigenze della popolazione, con gli obiettivi politici e sociali decisi dal Consiglio comunale.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'efficienza, della efficacia, della economicità della gestione perseguiti secondo i seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture del personale.
3. Informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento, di separazione tra i compiti di indirizzo e controllo, che competono agli organi elettivi e i compiti amministrativi tecnici e contabili che spettano al Segretario comunali e ai responsabili dei servizi.
 4. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere alle istanze dei cittadini e degli interessati con sollecitudine e tempestività nei modi e nei termini previsti dalla legge 7/8/1990 numero 241 sul procedimento amministrativo e dal conseguente regolamento attuativo.
 5. Nell'organizzazione e gestione del personale il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 articolo 1 legge 23/12/1996, numero 662, viene collocato in un ruolo soprannumerario ad esaurimento, in attesa che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare, prioritariamente, a detto personale.

Art. 30

Ordinamento dei servizi e degli uffici

1. Il Comune di Castelvetro Piacentino, provvede nell'ambito della propria competenza, alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Con apposito regolamento organizza le funzioni, i compiti e i servizi dell'ente, nonché il relativo ordinamento degli uffici, secondo un criterio di funzionalità e di piena autonomia, come previsto dall'articolo 27 dello Statuto.

Art. 31

Forme di gestione dei servizi

1. Il Consiglio comunale delibera la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio questa risulti la modalità più efficace;
 - b) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, senza rilevanza imprenditoriale;
 - c) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - d) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni, a prevalenza di capitale pubblico comunale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. La costituzione e il funzionamento delle aziende e delle istituzioni sono regolati dagli articoli 16 e seguenti del DPR 4/10/1986 numero 902 nonché dall'articolo 37 comma 8 legge 142/90.

Capo II

Collaborazione e rapporti con altri Enti

Art. 32

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale attribuiti dalla legge nelle forme più idonee ad assicurare il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini.

Art. 33

Rapporti con la Regione e la Provincia

1. All'interno dei settori di competenza, il Comune eserciterà il proprio ruolo adottando nei confronti, sia della Provincia che della Regione, il metodo della cooperazione, nella evidenza che molte delle esigenze della popolazione male si prestano ad essere frazionate per materia e per competenza.
2. I rapporti di cooperazione e di coordinamento devono svilupparsi nel reciproco riconoscimento di una posizione equi-ordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo.
3. L'esigenza della cooperazione e del coordinamento fra gli Enti costituisce ragione e fondamento della attribuzione di compiti di programmazione ai comuni e specialmente alla Provincia, rispetto alla quale fanno da quadro di riferimento i poteri di legislazione e programmazione costituzionalmente affidati alla Regione e allo Stato.

Capo III

Forme associative per la gestione dei servizi

Art. 34

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme, la periodicità di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo Stato o la Regione, nella materie di propria

competenza, possono prevedere forme di convenzioni obbligatorie, previa elaborazione di uno statuto tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 35

Consorzi

1. Il Comune di Castelvetro Piacentino può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco, o suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 36

Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di più enti pubblici, il Sindaco promuove appositi accordi di programma secondo le modalità stabilite dall'articolo 27 legge 8/6/1990 numero 142.

Art. 37

Adesione a società miste

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'adesione a società per azioni a prevalente capitale pubblico promosse da altri Enti pubblici per la gestione dei servizi anche con la partecipazione di soggetti privati.

Art. 38

Unione di comuni

1. Il Comune di Castelvetro Piacentino può partecipare ad unioni di comuni, di norma con termini, allo scopo si esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve prevedere il presidente dell'unione, scelto tra i Sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad esse affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse e dai contributi sui servizi ad esse affidate.

Capo IV

Organizzazione del personale

Art. 39

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Giunta comunale disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione dei servizi.
2. L'organizzazione del lavoro del personale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità e alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e agli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 40

Stato giuridico del personale dipendente

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti del Comune di Castelvetro Piacentino sono disciplinati con contratti collettivi nazionali secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.
2. La legge disciplina le modalità di accesso al rapporto del pubblico impiego, le cause di cessazione dello stesso e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.
3. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
4. E' istituita una commissione di disciplina, secondo le procedure previste dai contratti collettivi vigenti.

Art. 41

Determinazione dell'organico

1. La Giunta comunale delibera la consistenza dei ruoli organici complessivi dei dipendenti in armonia con la propria organizzazione dei servizi e degli uffici e in rapporto alle proprie capacità di bilancio.
2. Con proprio atto la Giunta provvede al conferimento della titolarità degli uffici in coerenza con la dotazione organica del personale, con l'ordinamento organizzativo di cui all'articolo 28 comma 2 dello Statuto.
3. La Giunta comunale verifica e aggiorna annualmente la consistenza dei ruoli organici con riferimento alla quantità e alla qualità dei servizi; la Giunta provvede a garantire la copertura dei posti vacanti secondo le disponibilità previste in bilancio.

Art. 42

I responsabili dei servizi e degli uffici

1. Nell'ambito dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e all'interno della consistenza dei ruoli organici complessivi di cui al comma 1 articolo 39, sono previsti posti di responsabilità con adeguata e elevata specializzazione, anche ai fini dell'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 53 comma 1 legge 8/6/1990 numero 142.
2. Il regolamento prevede per gli Uffici Tecnici un funzionario delegato ad assumersi le conseguenti responsabilità nei rapporti istituzionali operativi e contrattuali.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere assegnati ad aziende speciali o SPA, cui partecipa l'Ente, mediante comando. Tale ipotesi troverà apposita disciplina nel Regolamento organico del personale.
4. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata nell'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. è individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

Art. 43

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine sono previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
2. Esse verranno avviate secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento di cui all'articolo 37 dello Statuto.

Art. 44

Il Regolamento del personale

1. Sono disciplinate con regolamento del personale le seguenti materie:
 - a) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione dello statuto giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche professionali e dei profili professionali in ciascuna di essi compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) la responsabilità e i doveri dei dipendenti;
 - h) le procedure e le sanzioni disciplinari;
 - i) l'orario di lavoro;
 - l) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti e il loro diritto di accesso agli atti;
 - m) tutto quanto previsto dalla legge e dallo Statuto e che costituisca specifica materia di regolamento.

Capo V

Il segretario comunale

Art. 45

Stato giuridico e trattamento economico

1. Il Comune di Castelvetro Piacentino ha un Segretario titolare, iscritto in apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge.

Art. 46

Funzioni del Segretario

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, svolge compiti di collaborazione e assolve a funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in supporto agli organi istituzionali circa la conformità dell'attività amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti
2. partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio e della Giunta..
3. esercita inoltre le altre attività stabilite dalla legge e dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco e in particolare:

- a) può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private ed atti bilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - b) vigila sulla applicazione, da parte degli uffici, delle norme sul procedimento amministrativo;
 - c) svolge il ruolo di garante dell'esercizio di diritto all'accesso agli atti e alle informazioni spettanti ai consiglieri e ai cittadini; dispone il rilascio delle copie secondo le norme regolamentari;
 - d) sovrintende alla attività preordinata alla pubblicazione e alla pubblicità degli atti e provvede al loro inoltro, quando per scritto, agli organi di controllo, certificando a riguardo;
 - e) sovrintende, allorché non sia stato nominato il direttore generale, allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio e ne coordina l'attività;
4. Quando sia stato nominato il direttore generale, i reciproci rapporti trovano disciplina, nel rispetto dello specifico autonomo ruolo del Segretario Comunale, nel provvedimento sindacale di nomina del direttore generale.
5. Se non sia stato nominato il direttore generale il Sindaco, può conferire al Segretario Comunale le relative funzioni, indicandole nel relativo provvedimento.

TITOLO IV

Ordinamento finanziario del Comune

Art. 47

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

Art. 48

Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
- a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti regionali;
 - e) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - f) risorse per investimenti;
 - g) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe adeguandole ai costi dei singoli servizi.
3. L'aggiornamento delle imposte, delle tasse e delle tariffe è di competenza della Giunta la quale deve tenere presente i criteri di cui al precedente comma.

Art. 49

Demanio e patrimonio

1. Il Comune di Castelvetro Piacentino ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civili sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio, che ne disciplina pure l'uso.

Art. 50

Contabilità comunale: il bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità, della veridicità, della unità e annualità e del pareggio finanziario e della pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
5. I bilanci e i rendiconti degli organismi, istituzioni, aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
6. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dagli statuti consortili. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
7. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

Art. 51

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore.

Art. 52

I contratti

1. Agli appalti di lavori, di fornitura di beni e servizi, alle vendite e agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali provvede mediante contratti.
2. Le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dalle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune nella stipula dei contratti interviene il responsabile del servizio.
5. Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti, in forma pubblica amministrativa di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 53

Revisione economica-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge un revisore scelto in conformità al disposto dell'articolo 57 legge 8/6/1990 numero 142 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta. Per il revisore dei conti valgono, in materia di ineleggibilità, le stesse norme previste per l'elezione a consigliere comunale, nonché quelle previste dall'articolo 2399 e seguenti del Codice Civile. Il revisore non è revocabile, salvo quanto previsto dagli articoli 2400 e 2404 del Codice Civile, la loro decadenza è disciplinata dall'articolo 2405 del Codice Civile.

3. Il revisore, in conformità alle norme del regolamento contabile, collabora con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione, di cui al comma terzo, il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.
7. Nell'ambito delle proprie competenze il revisore si rapporta con gli organi burocratici dell'Ente nel rispetto dell'esigenze del corretto funzionamento degli uffici, eventualmente concordando tempi e nodi della collaborazione con i dipendenti dell'Ente.

Art. 54

Controllo della gestione

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, per permettere il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Comune, il regolamento della contabilità stabilirà le modalità affinché il conto consuntivo e gli altri documenti contabili siano redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi e obiettivi.
2. Apposite norme contenute nel regolamento di contabilità dovranno prevedere metodologie di analisi e di valutazione, indicatori e parametri, nonché scritture contabili che consentano, oltre al controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso attuale delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.
3. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento della contabilità, i funzionari responsabili dei servizi, dovranno periodicamente riferire circa l'andamento delle attività cui sono preposti con riferimento all'efficienza, efficacia ed economicità delle stesse.
4. La Giunta, in base ai verbali e alle osservazioni di cui al comma 3, redige periodicamente una relazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione della tesoreria, dei conti, del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione, assumendo i relativi rimedi e proponendoli al Consiglio comunale.

Art. 55

La tesoreria

1. Il Comune di Castelvetro Piacentino ha un proprio servizio di tesoreria.
2. I rapporti e le procedure del servizio sono definiti dal regolamento di contabilità di cui all'articolo 48 dello Statuto.

Art. 56

Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune di Castelvetro Piacentino si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia il maneggio di denaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione alla Giunta e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto: la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del Comune è personale e non si estende agli eredi.

TITOLO V

Partecipazione popolare

Capo I

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

Art. 57

Principi

1. Il Comune di Castelvetro Piacentino garantisce e promuove:
 - a) il diritto dei cittadini all'informazione e all'accesso agli atti amministrativi;
 - b) la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione popolare nell'amministrazione, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo Statuto.
3. Nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo Statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7/8/90 numero 241.
4. Sono previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e sono altresì determinate le garanzie per il loro tempestivo esame, sono altresì previsti referendum su richiesta di un adeguato numero di cittadini.
5. Le consultazioni e i referendum, di cui al presente articolo, devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e/o comunali.

Capo II

Il diritto di accesso e informazione dei cittadini

Art. 58

Diritto di accesso agli atti

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dalla legge numero 241/90 e dal regolamento.

Art. 59

Diritto di accesso alle strutture

1. Il Comune di Castelvetro Piacentino assicura agli Enti, alle organizzazioni del volontariato, alle associazioni e a gruppi di cittadini, per determinate finalità, l'accesso alle strutture, ai servizi comunali e altri spazi idonei.
2. Il regolamento disciplina le modalità di concessione in uso delle suddette strutture.

Art. 60

Diritto di informazione

1. Il Comune riconosce nella informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo 56.
3. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e delle pubblicazioni all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti e in particolare:
 - a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
 - d) a ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;
4. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa, e per gli atti aventi una pluralità indistinta dei destinatari, deve avere carattere di generalità.
5. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
6. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti, previsti dall'articolo 26 legge 7/8/90 numero 241.

7. I pareri espressi dalla Commissione Edilizia in merito ai casi ad essa sottoposti vengono esposti, in maniera schematica, all'Albo Pretorio.

Art. 61

Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Capo III

La partecipazione dei cittadini al processo amministrativo

Art. 62

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire a opera sia dei soggetti singoli sia di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi provvedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o a altri mezzi, garantendo comunque altre forme di idonea pubblicazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte, documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.
10. I soggetti di cui al primo comma hanno altresì il diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. Gli organi competenti potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Capo IV

La partecipazione dei singoli cittadini

Art. 63

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dall'assessore delegato o dal Segretario o dal dipendente responsabile, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate nel regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 64

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre questioni di comune necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 61 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato e adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto nel comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio chiedendone ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio da convocarsi entro 30 giorni.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 65

Proposte

1. IL 2% dei cittadini elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 60 giorni all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché della attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla trasmissione della proposta.
3. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. Le istanze (articolo 61 dello Statuto), le petizioni (articolo 62 dello Statuto) e le proposte dovranno essere notificate ai capigruppo consiliari entro 10 giorni dalla loro presentazione.

Art. 66

I comitati degli utenti

1. Il regolamento della partecipazione disciplinerà la formazione dei comitati degli utenti di servizi, organismi attraverso i quali l'amministrazione comunale potrà comunicare con i cittadini per il miglioramento della qualità dei servizi.

Capo V

La consultazione dei cittadini e i referendum

Art. 67

Referendum

1. E' previsto l'istituto del referendum abrogativo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale rispetto ad atti e provvedimenti emanati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco.
2. E' previsto l'istituto del referendum di indirizzo su principi o proposte riguardanti interessi generali cui l'Ente dovrà dare obbligatoriamente attuazione.
3. E' previsto l'istituto del referendum consultivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
4. Non possono essere oggetto di referendum: materie di tributi locali e di tariffe, attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
5. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 10% del corpo elettorale risultante dall'ultima revisione delle liste elettorali;
 - b) il Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 68

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni dai 2/3 dei consiglieri comunali assegnati.

Capo VI

Associazionismo e partecipazione

Art. 69

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative degli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'articolo 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi e alla loro organizzazione che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con l'amministrazione comunale.
3. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire anche mediante concessione di contributi finalizzati nelle forme previste dal regolamento, concessioni in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previa stipulazione di apposita convenzione finalizzata a favorire lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale della comunità.

Art. 70

Associazione

1. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività della associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri, espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
2. Perché l'amministrazione comunali sia vincolata dall'obbligo di cui al comma 1, l'associazione interessata è tenuta a depositare agli atti della Segreteria comunale copia del proprio statuto o atto costitutivo, l'elenco annuale dei soci e i nominativi di coloro che ricoprono le cariche sociali.

Art. 71

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità per l'acquisizione di fondi e la loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Il Consiglio, la Giunta, il Sindaco promuovono su argomenti specifici assemblee di frazione, anche su richiesta di cittadini, di comitati, di associazioni locali secondo le procedure determinate dal regolamento.

Art. 72

Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, consultano i rappresentanti di questi ultimi ai sensi del regolamento di cui all'articolo 14 del presente Statuto.

Capo VII

Difensore civico

Art. 73

Istituzione e ruolo

1. E' previsto l'istituto del Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione eventualmente in collaborazione con altri Comuni e/o Enti pubblici.
2. In caso di vacanza dell'istituto il Comune di Castelvetro Piacentino fa riferimento al Difensore Civico della provincia.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 74

Adozione dei regolamenti

1. E' prevista l'adozione dei seguenti regolamenti:
 - a) regolamento per l'uso dello stemma e del gonfalone;

- b) regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici;
 - c) regolamento del Consiglio comunale;
 - d) regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti;
 - e) regolamento del personale dipendente;
 - f) regolamento per l'inventario e il patrimonio;
 - g) regolamento di contabilità;
 - h) regolamento dei contratti;
 - i) regolamento per le consultazioni referendarie;
 - l) regolamento per l'erogazione di forme di incentivazione alle associazioni;
 - m) regolamento del comitato di gestione dei servizi;
 - n) regolamento del Difensore Civico.
2. I provvedimenti relativi devono essere adottati dal Consiglio comunale entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto ad eccezione di quelli riguardanti i regolamenti di contabilità e dei contratti.
 3. In via transitoria e fino all'approvazione definitiva dei regolamenti sopraccitati continuano ad applicarsi le norme vigenti.

Art. 75

Approvazione dello Statuto e sue variazioni

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro i 30 giorni successivi; lo Statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Per i primi 3 anni decorrenti dalla data di approvazione dello Statuto il Consiglio comunale delega la verifica a una commissione. Decorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio comunale lo riesamina alla luce delle osservazioni pervenute, apportandogli le eventuali modifiche con le procedure previste dalla legge e dallo Statuto stesso.
5. Il regolamento consiliare determina le modalità per l'informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.
6. Le proposte di revisione dello Statuto sono sottoposte al parere obbligatorio degli organismi di partecipazione presenti sul territorio comunale, da richiedersi almeno 30 giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale; entro lo stesso termine sono inviate in copia ai consiglieri comunale e depositate presso la Segreteria comunale dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
7. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
8. L'adozione delle 2 deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale. L'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

9. Nessuna deliberazione di revisione o abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall'ultima modifica relativa agli stessi articoli.

Art. 76

Entrata in vigore dello Statuto

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto del Comune di Castelvetro Piacentino è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, affisso all'albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare lo conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
4. In prima attuazione lo Statuto è inviato a ogni famiglia del Comune di Castelvetro Piacentino. Il regolamento che disciplina l'accesso agli atti stabilisce i criteri per il rilascio di copie a chiunque ne faccia richiesta.